



COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROT. n. 4827

A.P. N. 444

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 del 29.06.2017	Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione dell'infestazione da Zanzara Tigre (<i>aedes albopictus</i>) nel territorio comunale di Colonna
------------------------	--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Giugno nel proprio ufficio

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire la diffusione della Zanzara Tigre;

CONSIDERATO che le mutate condizioni meteo-climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento di umidità e temperatura, particolarmente nei mesi da Marzo a Novembre, assimilabili a quelle del sud - est asiatico da cui la zanzara ha origine, hanno favorito la loro diffusione;

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche e la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto, anche in spazi urbanizzati, che è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante, anche attraverso una adeguata campagna di prevenzione ed informazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale, individuando l'adozione di idonei provvedimenti;

RILEVATO che i luoghi in cui la zanzara tigre depone le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante, quali tombini e griglie di raccolta delle acque, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatori, copertoni di veicoli stradali, fogli di nylon, buste di plastica, grondaie ostruite ecc....;

RILEVATO che anche le uova di questo insetto, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo delle larve, generalmente nel periodo compreso tra maggio e ottobre;

CONSIDERATO che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento delle zanzare adulte;

CONSIDERATA, per le motivazioni in premessa, la necessità di attivare tutte le misure di prevenzione e di controllo sul territorio cittadino esposto alla presenza e alla diffusione della zanzara tigre, sia in aree pubbliche che private;

VISTA la L.R. 14 del 06.08.1999;

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 13/91 e 42/93;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 689 del 24.11.1981

ORDINA

Nel periodo compreso tra Marzo e Novembre di ogni anno, a tutti i cittadini, a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale:

DI EVITARE l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

DI PROCEDERE al controllo, alla pulizia e alla chiusura ermetica, con teli impermeabili o con coperchi, di tutti i contenitori lasciati all'aperto in modo da evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;

DI SVUOTARE, LAVARE E/O CAPOVOLGERE (se non utilizzati) contenitori di uso comune, quali sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatori e simili, evitando di immettere queste acque nei tombini;

DI COPRIRE i contenitori d'acqua inamovibili (es. vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, ecc, ecc.) con coperchi a tenuta, teli di plastica e ove e qualora non è possibile con zanzariere;

DI PROVVEDERE nel caso di fontane ornamentale, laghetti artificiali e simili, all'eventuale introduzione nelle stesse, di pesci larvivori (pesci rossi, gambusie, ecc.);

DI EVITARE ristagni d'acqua nei campi incolti e nei giardini e di provvedere a mantenere bassa l'erba e ad eliminare le sterpaglie;

DI MANTENERE in perfetta efficienza le grondaie per evitare eventuali ristagni d'acqua;

DI EVITARE la formazione di raccolta d'acqua anche nei luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai ecc...;

DI PULIRE bene i vasi prima di portarli all'interno per i periodi freddi o prima di esporli all'esterno. (L'abitudine di portare le piante al riparo durante l'inverno è una delle cause che generano la schiusa delle uova invernali non appena le piante stesse vengono di nuovo esposte e innaffiate nella stagione primaverile);

DI MANTENERE in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali ed effettuare la pulizia prima di ogni ciclo di trattamento larvicida;

DI TRATTARE le acque dei tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, utilizzando specifici prodotti larvicidi. Si consiglia l'uso di prodotti larvicidi biologici a base di *Bacillus thuringiensis* e di inibitori della crescita che impediscono lo sviluppo delle larve. Tale trattamento deve essere ripetuto ad ogni precipitazione atmosferica ed in caso di assenze prolungate.

DI MANTENERE le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

DI CONVOGLIARE in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione

ORDINA altresì

Sempre nel periodo compreso tra Marzo e Novembre di ogni anno,

All'interno dei cimiteri:

Qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida;

In alternativa, trattare l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio, effettuato frequentemente.

In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Alle Aziende Agricole e zootecniche:

ed a chiunque allevi animali o che li accudisca o custodisca anche a scopo zoofilo, di provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici, compresi quelli situati negli spazi aperti;

Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili:

di evitare raccolte idriche in area di scavo, bidoni ed altri contenitori o, qualora l'attività richieda la necessaria presenza e disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica; oppure devono essere svuotati completamente, con periodicità non superiore ai cinque giorni;

di provvedere altresì, in caso di sospensione dell'attività di cantiere alla sistemazione dei suoli e di tutti i materiali presenti;

A tutti i conduttori degli orti e degli appezzamenti di terreno:

di privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi dell'acqua;

A tutti i proprietari e responsabili di depositi, di attività industriali, artigianali e commerciali:

di adottare tutti i provvedimenti per evitare la raccolta di acqua;

Ai gestori di depositi, anche temporanei, ai venditori e ai detentori di copertoni:

di stocarli, dopo averli eventualmente svuotati da raccolte di acqua al loro interno, al coperto o proteggerli con teli e di evitare raccolte di acqua sui teli stessi;

AVVERTE

la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 sino a € 500,00 e sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo;

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, il Corpo di Polizia Locale e la ASL territorialmente competente;

DISPONE ALTRESI'

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonna e tramite i canali telematici ufficiali dell'Ente;

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa per quanto di rispettiva competenza:

- al Comando dei Carabinieri di Colonna;
- al Corpo di Polizia Locale c/o la sede Comunale;
- all'ASL RMH – Dipartimento Sanità Pubblica.



IL SINDACO
Augusto CAPPELLINI